

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-

contro

Ministero dell'Interno e Questura Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. - OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il divieto di accedere agli stadi o impianti sportivi ove si svolgano tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica della -OMISSIS-;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019 il Pres. (omissis) uditi per le parti l'avvocato (omissis) su delega dell'avv. (omissis) e l'avvocato dello Stato (omissis);

Considerato che l'appellante ha evidentemente partecipato alla rissa in campo alla fine della partita e, in quanto giocatore di una delle squadre (la -OMISSIS- ha attivamente contribuito alla violenza “di gruppo”, sferrando un calcio ad un giocatore della squadra avversaria;

Rilevato che, oltre ai filmati acquisiti dalle autorità di polizia, rilevanti sia per la legittimità dell'atto qui impugnato sia per la denuncia alla Procura della Repubblica competente, la stessa Federazione Italiana Gioco Calcio ha comminato all'odierno appellante, in quanto tesserato e calciatore, una squalifica a tempo determinato per i medesimi fatti;

Considerato che gli argomenti dell'appellante non possono né smentire in fatto né superare in diritto la gravità del comportamento violento tenuto a fine partita, e tale da rientrare nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989;

Considerato che la finalità di cautela e prevenzione del provvedimento interdittivo trova perciò piena corrispondenza, per la pericolosa azione violenta individuale e nella rissa collettiva, con la fattispecie in esame, che ha mostrato, per di più da parte di un giocatore in campo, disprezzo delle regole deontologiche dello sport e nessuna esitazione a ricorrere alla violenza fisica per far valere le proprie ragioni o le proprie delusioni a fine partita;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'appello cautelare.

Condanna l'appellante a rifondere all'Amministrazione appellata le spese processuali del grado, che liquida in euro 3000 (tremila).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2019